



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STEFANI, BERGESIO, Claudio BORGHI,
CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, GARAVAGLIA, MINASI, MURELLI,
PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TOSATO e BIZZOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2023

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende rendere strutturale la norma attualmente vigente che prevede la semplificazione delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical*, nonché i circhi e gli spettacoli viaggianti, che avviene previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Detta previsione è stata inserita in via sperimentale dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale dovute alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La disposizione, in un primo momento valida fino al 31 dicembre 2021, è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2023, da ultimo dall'articolo 7, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Nello specifico, la norma vigente, che si intende rendere strutturale, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il *musical* e le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione degli stessi spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di

requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

La presente proposta nasce con il duplice intento, da una parte di sostenere il comparto dello spettacolo dal vivo e ciò che rappresenta: diffusione della cultura e valorizzazione degli spazi pubblici e privati dei nostri territori. E dall'altra parte di fornire strumenti semplificativi alle organizzazioni e alle reti territoriali del Terzo settore che contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione dei territori integrando le iniziative delle strutture pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.

In base agli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili (al 31 dicembre 2020) le organizzazioni del Terzo settore nel 2020 sono circa 364.000 tra le quali il settore dello sport rappresenta il 32,9 per cento, le attività culturali ed artistiche il 15,9 per cento, quelle ricreative e di socializzazione il 14,3 per cento. Inoltre, il 10,6 per cento delle istituzioni non *profit* è rappresentato da organizzazioni di volontariato.

Tra queste organizzazioni vi sono anche le reti associative e le reti associative nazionali, associazioni senza scopo di lucro animate da volontari che si impegnano per la promozione dei loro territori, per migliorare la qualità della vita della propria comunità,

per organizzare manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo.

Il numero delle *pro loco* esistenti in Italia, organizzate in reti associative nazionali (Unione nazionale pro loco d'Italia-UNPLI ed Ente pro loco italiane-EPLI) negli ultimi venti anni è più che raddoppiato, mostrando come quello della *pro loco* sia un modello vincente, attualissimo, in grado di soddisfare la crescente volontà mostrata da buona parte della cittadinanza di agire direttamente a livello locale al punto che i comuni, specie quelli di minore dimensione che amministrano circa il 54 per cento del territorio nazionale riconoscono alle *pro loco* il ruolo di interlocutori primari e diretti dei comuni per la realizzazione di iniziative di promozione culturale e turistica.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo e 5 commi.

Al comma 1 si specifica che le condizioni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui al presente disegno di legge, sono:

a) che ci si trovi al fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che reca disposizioni in materia di pubblica sicurezza che riguardano, fra l'altro, anche gli spettacoli pubblici. I casi di cui agli articoli 142 e 143 di tale regio decreto attengono ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza, che interviene quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche, nonché ai controlli del prefetto in merito al progetto per la costruzione o la sostanziale rinnova-

zione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo;

b) che gli spettacoli dal vivo si svolgano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1 del giorno seguente, e siano destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti;

c) che il rilascio degli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

d) che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Il comma 2 prevede che la segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La segnalazione certificata, inoltre, deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno del 19 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1996, n. 214, relativo alle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Il comma 3 specifica che l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio atti-

vità, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990 può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il comma 4 prevede che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

I commi 4 e 5 prevedono, sempre in linea con il disposto dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, la possibilità di un adeguamento successivo dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente, per cui l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In di-

fetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i citati provvedimenti anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

In ultimo, il comma 5 prevede che le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per i quali è consentita la presentazione della SCIA medesima è punito con la reclusione da uno a tre anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical* nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesti la rispondenza del

luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5 del presente articolo, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

€ 1,00